

TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

MAGISTRATURA DEL LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Per la Dott.ssa STEFANINI Elena, nata a Firenze il 28.08.1978 – C.F.: STFLNE78M68D612P, rappresentata e difesa nel presente procedimento dagli Avv. Nicola Da Settimo Passetti (C.F.:DSTNCL57L22G702X – Fax 055482961 – PEC: nicoladasettimopassetti@pec.ordineavvocatifirenze.it) e Avv. Matteo Lazzerini (Fax 055482961 C.F. LZZMTT73C27D612J, matteolazzerini@pec.ordineavvocatifirenze.it) del Foro di Firenze elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze Via Puccinotti, 10 giusta procura stesa in calce

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del legale rappresentante *p.t.*

FATTO

La ricorrente si è immatricolata direttamente al terzo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria dell'Università di Firenze nell'a.a. 2009/10 e ha conseguito la laurea in data 23.04.2014 (Doc. 1 - diploma laurea). Ed invero, il consiglio di Facoltà ebbe ad iscrivere la ricorrente al terzo anno con delibera del 03.02.2010 (Doc. 2), tenuto conto della pregressa carriera universitaria (laurea in Scienze dell'Educazione indirizzo Educatori Professionali, conseguita presso l'Università di Firenze in data 27.11.2003 – Doc. 3).

La problematica del presente ricorso, di mero diritto, nasce dalla circostanza che l'articolo 4 del D.M 42 dell'8 aprile 2009, in base all'art.5 bis della legge n. 169/08, permette l'iscrizione con riserva alle Graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola statale (d'ora in poi: GAE) tra l'altro, a “coloro che si sono *iscritti nell'anno accademico*

2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria” e che la norma prevede anche lo scioglimento della riserva all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e la collocazione in graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

In pratica, agli studenti di Scienze della formazione che si sono immatricolati nel 2007/08 al primo anno, nel 2008/09 (al momento dell'apertura delle GAE ex DM 42/09 citato) hanno frequentato il secondo anno e **nel 2009/10 il terzo anno**, proprio come la ricorrente, è stato consentito di iscriversi in Graduatoria ad esaurimento e di sciogliere la riserva dopo il conseguimento della laurea.

In base a tale dato normativo, la ricorrente, una volta conseguita la laurea in Scienze formazione primaria, ha dunque presentato domanda di inserimento nel 2014 (Doc. 4: ricevute postali della domanda) all'Ufficio Scolastico di Firenze, chiedendo l’inserimento nelle GAE della Scuola primaria, ma è stata esclusa (Doc. 5: elenco esclusi Firenze). Avverso tale esclusione la ricorrente ha prontamente interposto reclamo (Doc. 6) , senza ricevere alcun riscontro dall’amministrazione

Tale mancato inserimento ha comportato la negazione della possibilità per la ricorrente di essere individuata quale destinataria delle proposte di stipula dei contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato formulate per scorrimento della III fascia della graduatoria ad esaurimento della Provincia di Firenze. Con il presente ricorso chiede dunque il riconoscimento del diritto ad essere inserita *pleno jure* in tale graduatoria, per i seguenti motivi in

DIRITTO

I) FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 BIS, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 169 DEL 30 OTTOBRE 2008; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA EX

ART. 3 COST PER MANIFESTA IRRAZIONALITA' E INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Per meglio esplicitare le censure mosse contro l'impugnato provvedimento, è utile effettuare una breve ricostruzione della normativa di rango primario che regola il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e il conseguente accesso in graduatoria dei laureati nei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria (d'ora in poi: SFP).

Il corso di laurea in SFP, nell'ambito delle Facoltà di Scienze della Formazione, è finalizzato alla preparazione culturale e professionale dei futuri insegnanti della scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria.

L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in SFP, istituiti a norma dell'art. 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione di tirocinio previsto dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria (Legge 53/ 2003, art. 5).

La laurea in SFP, inoltre, ha consentito l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'art. 401 del T.U. di cui al D. Lgs. 16.4.1994, n. 297, e successive modificazioni (art. 5, comma 3, L. 28.3.2003 n. 53).

Il legislatore, nel disciplinare l'abilitazione all'insegnamento attraverso i corsi SSIS, i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria e i corsi di Didattica della musica, ha tentato di armonizzare la cadenza temporale di tali percorsi di studio con le periodiche riaperture delle graduatorie, al fine di consentire l'immediato inserimento nelle stesse degli insegnanti che conseguivano l'abilitazione subito dopo la scadenza dei termini utili per la presentazione della domanda d'inclusione in tale graduatorie.

L'art. 3 ter della Legge 4 giugno 2004, n. 143, a tal scopo, aveva già previsto la possibilità, per gli iscritti ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria, di presentare

domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime.

L'art. 1, comma 605, della legge 296/ 2006, con l'intento di non alimentare ulteriormente il precariato, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento.

Il Legislatore, tuttavia, con la legge n. 169 del 30 ottobre 2008, di conversione del decreto legge n. 137 del 25 giugno 2008, ha stabilito, all'art. 5 bis, che i docenti che hanno frequentato il IX ciclo SSIS o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID) attivati nell'anno accademico 2007/ 2008 ed hanno conseguito il titolo abilitante, possono iscriversi a pieno titolo ("a pettine") nelle graduatorie.

Il comma 3 del suddetto art. 5 bis della legge n. 169 del 30 ottobre 2008, infine, ha stabilito che *"[...] possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti [...]".*

Il Decreto Ministeriale n. 42 del 18 aprile 2009 (Doc. 7), avente per oggetto integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/ 2011, all'art. 4, comma 2, ha riproposto la disposizione di cui al comma 3 del suddetto art. 5 bis della legge n. 169 del 30 ottobre 2008, stabilendo che possono presentare domanda di inserimento, con riserva, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in Scienze della formazione primaria.

Ora, così come ricordato in premessa, la Dr.ssa Stefanini, a seguito dell'avvenuto riconoscimento di crediti formativi conseguiti in altro corso di laurea, si è iscritta, nell'anno accademico 2009/ 2010, al TERZO ANNO del corso di laurea in SFP.

Appare del tutto evidente l'assoluta identità di condizione sostanziale tra l'aspirante docente immatricolato nel 2007 (a.a. 2007/08) al primo anno dei corsi di Laurea in SFP e l'aspirante docente immatricolato nel 2009 (a.a 2009/10), al terzo anno del medesimo corso.

Entrambi gli studenti, infatti, hanno frequentato, fianco a fianco, nei medesimi anni accademici, il terzo anno e il successivo del corso di laurea, risultando indifferente che l'iscrizione sia avvenuta attraverso l'immatricolazione dal primo anno o direttamente al secondo o al terzo anno, tenuto conto dei CFU maturati. L'iter degli studi e soprattutto la sua tempistica è la stessa, cioè si è svolta nel medesimo arco temporale, ancorché in una prima fase presso un corso di studi analogo.

Emerge pertanto l'assoluta illegittimità della esclusione della ricorrente dalla GAE di scuola primaria della Provincia di Firenze: infatti, a fronte di una situazione sostanziale della ricorrente identica rispetto a quella degli aspiranti docenti espressamente contemplati nell'art. 4, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 42/ 2009 - il rigetto della domanda presentata dalla stessa ai fini dell'inserimento nelle graduatorie si basa sul mero presupposto formale della sua iscrizione avvenuta nell'anno accademico 2009/2010 al terzo anno del corso, anziché nell'a.a. 2007/08 al primo anno..

L'illegittimità di tale esclusione emerge anche alla luce dello stesso operato dell'Amministrazione resistente che, ai fini della non valutabilità del servizio d'insegnamento prestato contestualmente alla durata dei corsi di laurea in SFP, da chi ha conseguito tale titolo abilitativo a seguito di un corso abbreviato in virtù del

riconoscimento di crediti formativi, retrodata la durata legale di tale corso agli anni antecedenti a quello di effettiva iscrizione.

Ed infatti, in una specifica FAQ del 2007 il Ministero precisa:

"D.: All'aspirante che si iscrive in graduatoria ad esaurimento per la Scuola Primaria che abbia conseguito la laurea in scienze della formazione primaria a seguito di un corso abbreviato (es. iscritto al 3° anno) in virtù del riconoscimento di crediti formativi conseguiti in altri corsi di laurea, non vengono valutati i servizi d'insegnamento relativi agli anni in cui ha frequentato il corso di laurea in scienze della formazione primaria?

R.: All'aspirante in questione, cui spettano 30 punti, non vengono valutati 4 anni di servizio (durata legale del corso di laurea}, a partire da quello in cui si è iscritto per la prima volta (3° anno) e comprendendovi i due anni precedenti (1° e 2°) e quello successivo (4°), anche se il titolo è stato conseguito in anni accademici successivi".

Tale FAQ è stata riproposta nel mese di giugno del 2012 con questa domanda-risposta:

Faq n. 1435 – “Domanda: all'aspirante che si iscrive in graduatoria ad esaurimento per la Scuola Primaria che abbia conseguito la laurea in scienze della formazione primaria a seguito di un corso abbreviato (es. iscritto al 3° anno) in virtù del riconoscimento di crediti formativi conseguiti in altri corsi di laurea, non vengono valutati i servizi d'insegnamento relativi agli anni in cui ha frequentato il corso di laurea in scienze della formazione primaria?

Risposta: all'aspirante in questione, cui spettano 30 punti, non vengono valutati 4 anni di servizio (durata legale del corso di laurea), a partire da quello in cui si è iscritto per la prima volta (3° anno) e comprendendovi i due anni precedenti (1° e 2°) e quello successivo (4°), anche se il titolo è stato conseguito in anni accademici successivi.

Analogamente, se la laurea in questione o l'abilitazione è stata conseguita "fuori corso", il

periodo di durata legale del corso decorre dalla data di iscrizione. Pertanto l'aspirante che abbia conseguito il titolo con un corso abbreviato indicherà sempre quattro annualità secondo le indicazioni fornite. Qualora non lo facesse ed indicasse: tre annualità: il sistema, in sede di presa in carico dell'istanza, decurterà comunque quattro anni, aggiungendo a quelli indicati l'anno precedente la data inizio della durata legale presupponendo la presenza di un anno di corso precedente a quelli indicati; due annualità: il sistema, in sede di presa in carico dell'istanza, decurterà comunque quattro anni, aggiungendo a quelli indicati i due anni precedenti la data inizio della durata legale presupponendo la presenza di due anni di corso precedenti a quelli indicati; una annualità: il sistema, in sede di presa in carico dell'istanza, decurterà comunque quattro anni, aggiungendo a quello indicato i tre anni precedenti la data inizio della durata legale presupponendo la presenza di tre anni di corso precedenti a quello indicato”.

Se, dunque, il MIUR stesso, ai fini della non valutabilità del servizio d'insegnamento prestato contestualmente alla durata dei corsi di laurea in SFP, retrodata la durata legale di tale corso all'anno d'iscrizione virtuale sulla base del riconoscimento dei crediti formativi, non si vede per quale ragione questa stessa interpretazione non debba essere adottata per quanto concerne l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento di coloro che, a seguito dell'avvenuto riconoscimento di crediti formativi conseguiti in altri corsi, si sono iscritti ad anni successivi al primo del corso di laurea in SFP, risultando però a tutti gli effetti come se si fossero immatricolati nel 2007/08, così come previsto dalla normativa citata..

II) La giurisprudenza formatasi sulla questione, è favorevole alla tesi della ricorrente.

A) Con provvedimento d'urgenza del 16 dicembre 2013, il Giudice del Lavoro di Latina ha ritenuto non corretta l'interpretazione operata dall'Amministrazione scolastica del D.M. 42/2009. Infatti, sul presupposto che l'art. 4, comma 2, del precitato testo normativo

consente l'inserimento in III fascia dei docenti iscritti al I anno del corso di laurea in scienze della formazione primaria nell'a.a. 2007/08, l'Ambito Territoriale non ha inserito la docente in GAE perché iscritta nell'a.a. 2008/09 al II anno del corso di laurea in scienze della formazione primaria

Ha ritenuto il Giudice del Lavoro come “tale interpretazione sia del tutto contraria allo spirito della legge in materia, che tende a privilegiare e quindi a collocare meglio in graduatoria coloro che hanno più titoli ed esperienza lavorativa. Il possesso di un titolo in più; il riconoscimento di crediti e di esami da parte del Consiglio di facoltà dell'Università, non può costituire un titolo di demerito, un handicap che si possa poi riverberare nell'inserimento delle Graduatorie ad Esaurimento. L'interpretazione dell'Amministrazione scolastica convenuta, oltre ad essere contraria alla *ratio legis* appare palesemente discriminatoria nei confronti di chi può vantare laurea precedente e crediti formativi (e viene perciò iscritto al II anno) rispetto a chi non ha potuto vantare crediti formativi idonei ed è stato iscritto al primo anno del corso” (<http://www.orizzontescuola.it/news/graduatorie-ad-esaurimento-latina-giudice-riconosce-linserimento-iii-fascia-docente-iscritta-ne>).

B) Avverso il suddetto provvedimento d'urgenza G.L. Latina del 16.12.2014 ha proposto reclamo l'Amministrazione scolastica. Il Collegio, con **decisione del 11.03.2014** (Doc. 8), ha respinto il reclamo, rilevando che l'interpretazione data dall'Amministrazione all'art.4 comma 2 del D.M., 42 “appare contraria allo spirito della legislazione in materia, che tende a privilegiare e quindi collocare meglio in graduatoria coloro che hanno più titoli e più esperienza formativa. Infatti, la ricorrente rispetto ad altri candidati inseriti nella terza fascia risulta avere maggiori titoli (il conseguimento di una laurea) rispetto a questi ultimi.

Il possesso di un titolo in più; il riconoscimento di crediti e di esami da parte del Consiglio di facoltà dell'Università non può certo rappresentare un titolo di demerito, un handicap che si possa poi riverberare nell'inserimento delle graduatorie ad esaurimento”.

L'interpretazione appare “palesamente discriminatoria nei confronti di chi può vantare laurea precedente e crediti formativi (e viene perciò iscritto al II anno) rispetto a chi non ha potuto vantare crediti formativi idonei ed è stato iscritto al primo anno del corso”.

C) Il Tribunale di Lecce, Giudice del Lavoro, con sentenza n. 6300/13 ha confermato che la riforma universitaria di cui al D.M. n. 509 del 3 novembre 1999, consentendo la mobilità fra corsi di laurea, permette l'iscrizione al secondo anno di un nuovo corso di laurea purché lo studente del precedente corso abbia superato un certo numero di esami che un'apposita commissione deve valutare positivamente perché conseguiti in insegnamenti compresi anche nel nuovo corso di studi.

Di conseguenza se uno studente è stato iscritto nell'anno accademico 2008/09 al secondo anno del corso di laurea in scienze della formazione primaria, deve aver frequentato nell'anno accademico 2007/08 un corso di laurea di formazione simile o deve aver seguito un percorso didattico formativo per gli obiettivi qualificanti il corso di laurea in scienza della formazione primaria.

“Se questo è vero – recita la sentenza – , il dato formale costituito dall'iscrizione al corso di laurea in scienze della formazione primaria nell'anno 2007-08 non può valere ad escludere, stando alla lettera della norma ed al di là dei possibili intendimenti del legislatore, chi ha comunque frequentato nello stesso anno accademico corsi di laurea di pari qualificazione professionale tanto da poter essere iscritto nell'anno accademico 2008-09, al secondo anno del corso di laurea in scienze della formazione primaria: si tratta di

studenti che, al pari di quelli iscritti al primo anno del corso di laurea in scienze della formazione primaria nell'anno accademico 2007-08, conseguono l'abilitazione all'insegnamento nello stesso arco temporale e hanno identica formazione professionale". (<http://www.orizzontescuola.it/news/graduatorie-ad-esaurimento-inserimento-iscritti-ad-anni-successivi-al-primo-scienze-della-forma>)

III) ILLEGITTIMITA' DELL'ESCLUSIONE SOTTO ALTRO PROFILO

Oltre alle specifiche doglianze sopra esposte vi è un altro e più generale profilo di illegittimità derivante dalla circostanza che la ricorrente è in possesso di laurea in SFP di vecchio ordinamento, ancorché conseguita nel 2014.

Sul punto si registra un arresto giurisprudenziale favorevole del Tribunale di Teramo (non pubblicato) di cui dà conto il sito internet Orizzonte scuola al seguente link: <http://www.orizzontescuola.it/news/graduatorie-ad-esaurimento-laureate-scienze-della-formazione-primaria-dopo-aa-201011-inserite-d>

Occorre tenere conto che la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, prevista dal Decreto Ministeriale 26 maggio 1998, sin dal 2003 ha abilitato all'esercizio della professione di insegnante nella Scuola Primaria e dell'Infanzia, previo superamento di una prova di ammissione con valore concorsuale e di un percorso accademico strutturato in 40 esami, 8 laboratori e 4 tirocini, coronato, poi, dalla discussione della tesi di laurea, valevole come esame di Stato, dinanzi a un ispettore del Ministero. Dall'anno accademico 2011/2012, il corso quadriennale di Scienze della Formazione Primaria è stato abolito e sostituito da un corso quinquennale (decreto 10 settembre 2010, n. 249), che non prevede inserimento nelle Graduatorie a Esaurimento.

Infatti, con la Legge 28 marzo 2003, n.53, gli studenti immatricolati al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria (corso istituito a norma dell'articolo 3, comma 2, della

Legge 19 novembre 1990, n. 341), una volta laureati, erano abilitati all'insegnamento nella Scuola Materna o nella Scuola Primaria e inseriti nelle Graduatorie Permanenti, previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Nonostante la trasformazione delle Graduatorie permanenti in Graduatorie ad Esaurimento, il corso di laurea quadriennale in scienze della formazione primaria non ha mutato le proprie caratteristiche: test di accesso con valore concorsuale e conseguente numero chiuso, programmato sulla base del fabbisogno regionale.

Un primo adattamento alla trasformazione in GaE si è verificato nell'ottobre 2008, con la Legge n. 169 art 5 bis che permetteva l'ingresso a circa 21.000 docenti tra Cobaslid, abilitati in strumento musicale IX ciclo SSIS e immatricolati 2007/2008 in scienze della formazione primaria.

Nel 2012 è avvenuto il "secondo adattamento", con il comma 2-ter, dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (cosiddetto Milleproroghe 2011), è stata istituita una fascia aggiuntiva nelle GaE che però ha restrittivamente ridotto l'accesso alle stesse per gli abilitati/laureati entro il mese di marzo 2012, ovvero per coloro che hanno conseguito il titolo entro l'anno accademico 2010/2011.

Da quanto esposto sopra si evince chiaramente che nelle GaE, seppur chiuse con la Legge 296/2006, sono stati inseriti, nel 2009 e nel 2012, i laureati e abilitati con il corso SFP quadriennale di vecchio ordinamento, mediante un discrimine basato su un mero criterio temporale.

In merito, il **Tribunale di Teramo** ha rilevato che essendo "identico" il valore abilitante all'insegnamento che possiede il titolo di studio, il procedimento di ammissione al Corso di laurea nonché il percorso accademico e la procedura abilitante "del tutto ingiustificata

appare la discriminazione operata da tale punto di vista nell'escludere dalle Graduatorie ad Esaurimento, coloro che si fossero laureati dopo la fine dell'anno accademico 2010/2011 pur avendo frequentato il cd. ' vecchio ordinamento' del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria".

Pertanto, o si ritiene illegittima l'esclusione dalle GaE con conseguente disapplicazione degli atti amministrativi che ne impediscono l'accesso della ricorrente, oppure è da valutare la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2011), così come convertito dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 che, istituendo la fascia aggiuntiva alla III (fascia IV) delle GAE, ha limitato l'inserimento nella stessa solo ai laureati in Scienze della Formazione Primaria di vecchio ordinamento entro l'anno accademico 2010/2011, senza considerare la peculiarità della situazione di specie evidenziata anche dal Tribunale di Teramo, in violazione del principio di eguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 COST.

Anche nel documento del Governo "La Buona Scuola", in particolare alla pagina 28 (cfr. Doc. 9), si spiega nel dettaglio l'iter degli iscritti al corso di laurea di Scienze della Formazione primaria, il valore abilitante per il conseguimento del titolo e l'inserimento diretto nelle Graduatorie ad esaurimento, ammettendo pacificamente che, a causa di una successione di norme nel tempo, si è avuta l'esclusione di circa 8mila laureati iscritti dopo il 2007-2008 e laureati successivamente all'anno accademico 2010/2011.

Il documento governativo riconosce dunque l'esistenza di un problema di discriminazione ai danni dei laureati in SVP vecchio ordinamento dopo il 2010/11, tanto è vero che dichiara di voler assumere anche questo personale in caso di rinunce volontarie da parte dei 148

mila aspiranti, attualmente presenti in GAE, che il Governo ha promesso di assumere nel 2015

III) Sulla giurisdizione

La Corte di Cassazione (Cass. sez. un., 20 giugno 2007, n. 14290) ha statuito che la giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti alle procedure concorsuali per l'assunzione, contemplata dal decreto legislativo n. 165/ 2001, art. 63 co.4, sia limitata alle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i vincitori, rappresenterebbe l'atto terminale del procedimento, cosicché non vi è compresa la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti, preordinata al conferimento di posti di lavoro che si renderanno disponibili. La S.C. precisa che l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione, e soprattutto dell'atto di approvazione, colloca l'ipotesi fuori della fattispecie concorsuale, comportando che sia il Giudice ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento e alla collocazione in graduatoria, pretesa avente ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

In particolare, **Cass. civ., sez. un., 13 febbraio 2008, n. 3399** riguarda espressamente le graduatorie ad esaurimento per l'assunzione degli insegnanti e conferma che in tale fattispecie si è in presenza di atti, i quali, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D.lgs. n. 165 del 2001, art. 2, co.1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro, di fronte ai quali sono configurabili diritti soggettivi.

Tutto ciò premesso la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa

CHIEDE

Che il Tribunale Ordinario di Firenze, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia fissare, ai sensi dell'articolo 415 c.p.c., l'udienza di discussione del presente ricorso, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Firenze - Giudice del Lavoro:

previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti, dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita nella Graduatoria ad esaurimento della scuola primaria valida per il triennio 2014-17 della Provincia di Firenze, con decorrenza, titoli e punteggio spettanti e condannare il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t. ad inserire la ricorrente nella Graduatoria ad esaurimento della scuola primaria valida per il triennio 2014-17 della Provincia di Firenze, con decorrenza, titoli e punteggio spettanti, con ogni conseguente statuizione, ivi compreso il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali subiti e subendi a causa dell'illegittima esclusione dalla suddetta graduatoria, che ci si riserva di quantificare in corso di causa. In via istruttoria si depositano i documenti citati in narrativa.

La presente controversia di lavoro di valore indeterminato non è soggetta al pagamento del Contributo unificato perché la ricorrente ha dichiarato di avere nel 2013 un reddito inferiore ad €. 32.298,99

Firenze

(Avv. Nicola Da Settimo Passetti)

FOLIARIO

- 1) certificato di laurea in Scienze Formaz. primaria
- 2) certificato laurea Scienze Educazione
- 3) delibera Cons. Corso laurea 03.02.2010
- 4) ricevuta domanda inserimento GAE 2014
- 5) Elenco esclusioni da GAE Firenze
- 6) Reclamo
- 7) Estratto DM 42/09
- 8) Ordinanza Collegiale Tribunale Latina 11.03.2014
- 9) Estratto da “La buona scuola”